

LINEE DI INDIRIZZO PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI DI AUTOCOSTRUZIONE E AUTORECUPERO

In riferimento al decreto della Regione Toscana n. 1945/2012 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la partecipazione alla Misura Sperimentale E, si definiscono **autocostruzione e autorecupero** come:

-particolari metodologie edificative di abitazioni nelle quali i protagonisti del processo produttivo sono gli stessi committenti, cittadini italiani e stranieri.

I soggetti attuatori sono singoli o nuclei familiari costituiti in imprese, anche in forma cooperativa. Non possono costituirsi in associazione di volontariato in quanto le attività di volontariato definite dall'art. 2 della L.R. 28/93 sono *“quelle prestate, in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte”*; tali prestazioni devono *“rivolgersi alla generalità della popolazione e non esclusivamente agli aderenti all' organizzazione medesima”*.

Possono invece costituirsi in associazioni di promozione sociale le quali, diversamente rispetto alle associazioni di volontariato, svolgono le attività non solo a favore di terzi esterni ma anche esclusivamente nei confronti degli appartenenti all'associazione.

L'art. 2 comma 1 della legge regionale 42/2002 fa infatti riferimento ad *“attività di utilità sociale, a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati”*.

Il successivo comma 2 specifica che si tratta di attività espletate *“nei settori ambientale-turistico, culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale, sociale, socio-sanitario, sanitario, sportivo-ricreativo, della tutela dei diritti.”*

La legge citata disciplina le condizioni di iscrizione in una sezione dell'apposito registro regionale, ossia la sede legale in Toscana e la costituzione da almeno un anno; alternativamente, la sede operativa in Toscana, attiva da non meno di un anno, e l'iscrizione nel registro nazionale dell'associazionismo sociale ex legge 383/2000.

E' necessario che le associazioni di promozione sociale siano formalmente costituite con atto scritto nel quale è indicata la sede legale (art. 5 comma l.r. 42/2002), e siano dotate di uno statuto i cui contenuti (per le associazioni di promozione sociale che intendono iscriversi al suddetto registro regionale) sono stabiliti dall'art. 5 comma 2 della stessa legge regionale.

Ai fini dell' assolvimento degli obblighi di cui all'art. 90 del D.lgs. 81/08 gli autocostruttori devono essere considerati committenti dei lavori ed impresa esecutrice, come previsto dal comma 3 del citato articolo.

Alle associazioni di promozione sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 12 bis del d.lgs. 81/08 come modificato dalla legge 98/2013.

Nell'eventualità in cui nel cantiere operino, oltre agli autocostruttori, una o più imprese, anche non contemporaneamente, il committente o il responsabile ai sensi dell'art. 90 commi 3 e 4 designa il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori i quali provvederanno a redigere un apposito piano di sicurezza e coordinamento (PSC), al fine di una corretta valutazione dei rischi da interferenza.

Si precisa che i soci dell'associazione di autocostruzione non possono lavorare per le imprese esecutrici presenti in cantiere.

Premesso che il progetto di autocostruzione/autorecupero debba essere firmato da un tecnico abilitato i soci autocostruttori non possono, tranne nei casi in cui abbiano acquisito la formazione obbligatoria prevista dal D.lgs. 81/08 e dagli specifici Accordi Stato-Regioni:

1.installare/utilizzare attrezzature complesse per le quali abbiano effettuato una specifica abilitazione (piattaforme elevabili, gru a torre, macchina movimento terra, pompe per il calcestruzzo ecc.) di cui all'Accordo Stato-Regioni sulla formazione, siglato il 22 febbraio 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2012 n. 60.

2.montare/smontare ponteggi.

Indipendentemente da quanto sopra i soci autocostruttori non possono installare e certificare impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti di protezione antincendio ed elettronici in generale ai sensi del D.M. 37/2008.

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 8/2000 in caso d'infornio mortale o con prognosi maggiore di quaranta giorni nei cantieri per le opere e i lavori che usufruiscono di finanziamenti regionali, il settore competente della Direzione regionale Diritti di cittadinanza e coesione sociale richiede all'Azienda unità sanitaria locale, competente per territorio, un accertamento sulla corretta applicazione delle vigenti norme di sicurezza e sulle cause d'infornio. Qualora vengano ravvisati elementi di inosservanza degli obblighi posti a carico del committente o del responsabile dei lavori, compresi quelli relativi al rispetto delle norme sull'accesso al lavoro e delle norme in materia contributiva e previdenziale, il predetto settore informa tempestivamente la Giunta Regionale ai fini di una possibile proposta al Consiglio dell'atto di decadenza del finanziamento.

In considerazione della natura di intervento "pilota con caratteristiche sperimentali ed innovative" dell'Avviso pubblico allegato al decreto dirigenziale n. 1945/2012 viene costituito un nucleo tecnico di valutazione per un primo monitoraggio delle attività in oggetto e per testare la validità ed efficacia delle presenti linee di indirizzo ai fini di un loro perfezionamento.